



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE IV

Prot. n. 239723

Risposta a nota dell'1.09.2021

Al Sindaco del Comune di Gallarate (VA)
protocollo@pec.gallarate.va.it

Al Dipartimento del tesoro
Direzione VIII
Struttura di monitoraggio delle
partecipazioni pubbliche
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Alla Procura regionale della
Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per la Lombardia
lombardia.procura@corteconticert.it

Alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti per la Lombardia
lombardia.controllo@corteconticert.it

Al Collegio dei revisori dei conti del Comune di
Gallarate (VA)
protocollo@pec.gallarate.va.it

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e
territoriali
Direzione centrale della finanza locale
finanzalocale.prot@pec.interno.it

Al Presidente della Regione Lombardia
presidenza@pec.regione.lombardia.it

All'Ufficio territoriale del Governo di Varese
protocollo.prefva@pec.interno.it

MRF/ML

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Gallarate (VA) (Rif. Prot. S.I. 1726/IV da citare sempre nella risposta).

Con la nota prot. n. 232157 del 12.8.2021 questo Dipartimento ha comunicato ai soggetti interessati di ritenere conclusa la trattazione della verifica in oggetto e di trasmettere gli atti alla competente Sezione regionale di controllo e alla competente Procura regionale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Per motivi di economia e di ordinata gestione dei flussi di lavoro, questo Dipartimento generalmente non risponde a note ricevute successivamente alla chiusura della trattazione ed alla conseguente trasmissione degli atti ai competenti organi della Magistratura contabile. Nel caso in esame, tuttavia, si ritiene utile fare un'eccezione al fine di precisare alcune questioni poste dal Comune in ordine al mancato superamento del rilievo n. 5, cui è strettamente connesso il permanere del rilievo n. 6, che, per completezza espositiva, si riportano nuovamente di seguito:

- ✓ *“Irregolare quantificazione, a partire dall'anno 2000, delle indennità di carica degli amministratori comunali e delle indennità di fine mandato riconosciuta ai Sindaci.” (rilievo n. 5) e “Irregolare quantificazione dei compensi pagati al Presidente del Consiglio di amministrazione / Amministratore unico della controllata AMSC S.p.a..” (rilievo n. 6).*

Con la nota che si riscontra il Comune di Gallarate ribadisce la legittimità delle indennità di carica sopra richiamate, affermando che l'incremento dell'indennità del Sindaco e degli altri amministratori, disposta con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10.3.2008, è intervenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 76 d.l. 25.6.2008, n. 112, che ne ha eliminato la possibilità.

L'Ente aggiunge che la legittimità del proprio operato è confermata dall'art. 1, c. 552, l. 27.12.2019, n. 160, secondo l'interpretazione autentica risultante dal dossier degli Uffici studi di Camera e Senato, in base al quale potevano tenersi ferme le indennità in godimento degli amministratori locali, oggetto di incrementi disposti fino alla data del 24.6.2008.

L'Ente chiede, pertanto, che lo scrivente Ufficio si esprima in ordine all'interpretazione autentica della sopra citata norma della legge di stabilità 2020 e che illustri le ragioni per cui non abbia fatto alcun riferimento, né in sede di relazione ispettiva né in sede di controdeduzioni, in ordine a detta interpretazione autentica da parte del legislatore.

In riferimento alla prima questione, occorre precisare che questo Dipartimento non può rendere pareri in ordine alle norme sulle quali si è espresso in legislatore in sede di interpretazione autentica.

Va aggiunto, inoltre, che, sia nella relazione che nella nota di risposta alle controdeduzioni, prot. n. 232157 del 12.8.2021, manca qualsiasi riferimento all'art. 1, c. 552, l. 27.12.2019, n. 160, in quanto la norma in esame non ha alcuna rilevanza ai fini della contestazione ispettiva. Le criticità evidenziate dall'ispettore e confermate da questo Dipartimento lo scorso agosto non ineriscono, infatti, al momento in cui è stato deliberato l'incremento dell'indennità degli amministratori locali, quanto, piuttosto, all'omessa decurtazione di cui dall'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266, nonché alla mancata verifica annuale dell'esistenza dei presupposti che legittimano il mantenimento dell'incremento deliberato, in conformità con quanto indicato dalla Corte dei conti nelle pronunce richiamate compiutamente nella relazione ispettiva, cui si rinvia. Va, peraltro, evidenziato che anche nella stessa delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10.3.2008, indicata dall'Ente quale provvedimento legittimante l'incremento delle indennità degli amministratori locali, non si rinviene alcun elemento da cui emerga che il Comune abbia compiuto un puntuale riscontro della sussistenza dei presupposti che rendevano possibile l'incremento in parola.

La delibera citata, avente ad oggetto *“Approvazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010. Relazione previsionale e programmatica.”*, contiene a pag. 4, al punto 4) l'unico riferimento alle indennità degli amministratori, prevedendo testualmente:

“4) di dare atto che dal 1 gennaio 2008 le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori e i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali sono così determinati:

	<i>Indennità Sindaco</i>	<i>Compenso dal 1.1.2008</i>
<i>Sindaco</i>		4.338,24
<i>Vice Sindaco</i>	75%	3.253,68
<i>Assessori</i>	60%	2.602,95
<i>Presidente C.C.</i>	60%	2.602,95
<i>Consiglieri Comunali (gettone di presenza)</i>		58,50
<i>Difensore civico</i>		2.602,95

sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 4 aprile 2000 n. 119 e successive modificazioni per gli Amministratori dei Comuni compresi nella fascia di popolazione da 50.001 a 100.000 tenuto conto

Prof. M. M. M. M.